

n. [REDACTED] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA  
Seconda Sezione lavoro

Il giudice designato, dr.ssa [REDACTED], all'esito della camera di consiglio (ore 19.20), ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa incardinata

TRA

[REDACTED] [REDACTED] elett.te dom.ta in Roma, Via [REDACTED] presso lo studio degli avv.ti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] che la rappresentano e difendono per mandato a margine del ricorso  
ricorrente

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Pia Vigilante e Dario Belluccio come da mandatao a margine della memoria  
resistente

E

[REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via [REDACTED], presso lo studio degli avv.ti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso notificato  
resistente



**OGGETTO:** contratto di lavoro a progetto – natura subordinata del rapporto di lavoro – differenze retributive - domande riconvenzionali

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.2.2014 la ricorrente indicata in epigrafe adiva questo Tribunale esponendo di aver svolto attività lavorativa di rilevazione dati per la società [REDACTED] (e con riguardo a prodotti della società [REDACTED]), in Roma, da settembre 2009 a settembre 2013 (data delle dimissioni per giusta causa) in esecuzione di cinque contratti a progetto (succedutisi con sostanziale continuità), pur essendo stata soggetta ad un potere direttivo e di controllo tipico del vincolo della subordinazione. Rilevato lo svolgimento di mansioni corrispondenti al personale inquadrato nel II livello di cui al CCNL Commercio, chiedeva la condanna della [REDACTED] (e, in subordine, della [REDACTED]) al pagamento delle differenze retributive (rispetto ai compensi percepiti) € 69.752,27 o, in subordine, delle differenze retributive relative al III livello di cui al CCNL Commercio, pari a € 57.037,20, oltre accessori di legge e vittoria di spese. Produceva documenti ed articolava prova testimoniale.

Radicalosi il contraddittorio, la società [REDACTED] eccepiva la decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010 e, nel merito, la genuinità dei contratti a progetto stipulati con la ricorrente; in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di alcuni importi pagati per conto della ricorrente quali sanzioni al codice della strada (violazioni effettuate nello svolgimento dell'attività lavorativa) nonché il risarcimento del danno per inesatto adempimento dell'obbligazione di visita dei punti vendita ove effettuare la rilevazione dei dati. Produceva documenti ed articolava prova testimoniale.

Si costituiva altresì la [REDACTED] eccependo, in via preliminare, la decadenza dell'azione ex legge n. 183 del 2010 nonché la genuinità del contratto di fornitura di servizi stipulato con la società [REDACTED] e l'estraneità al rapporto di lavoro intercorso tra parte ricorrente e la [REDACTED]. Produceva documenti ed articolava prova testimoniale. Proponeva domanda di manleva nei confronti della società [REDACTED] in caso di accoglimento della domanda attorea.

Parte ricorrente depositava memoria di replica alle domande riconvenzionali avanzate nei suoi confronti.

\* \* \* \* \*

Risulta pacifico tra le parti (nonché documentalmente provato) che la ricorrente è stata incaricata, mediante stipulazione di 5 contratti a progetto (succedutisi nel tempo, da settembre 2009, senza soluzione di continuità,



salvo pochi giorni tra la scadenza di un contratto e l'inizio dell'altro e salvo l'intervallo più ampio, pari a circa 20 giorni, trascorso tra quarto e quinto contratto), di effettuare rilevamento dati per la società [redacted] contattare nuovi clienti, distribuire materiale illustrativo e pubblicitario, sviluppare lavoro di analisi e implementare *data base* aziendali relativamente ad alcuni marchi.

Il coordinamento con la società [redacted] era affidato alla compilazione di *reports* e copie commissioni, nonché tenuto direttamente con personale [redacted] (la *team manager* [redacted], poi sostituita da [redacted]; il *field coordinator* [redacted]; il *project manager* del progetto [redacted] e – dal 2012 - con il dipendente della [redacted], coordinatore-Area manager degli agenti di commercio della [redacted] stessa nonché referente dell'attività promozionale affidata dalla società alla [redacted].

E' emerso pacificamente che la ricorrente ha ricevuto materiale e strumentazione di lavoro (Ipad, autovettura, ecc.) dalla [redacted] in comodato d'uso gratuito e che, seppure alla fine di ogni contratto sottoscriveva un verbale di consegna dei beni aziendali, di fatto non li ha mai restituiti nell'intervallo tra un contratto e l'altro.

Il compenso annuale veniva erogato tramite compensi mensili collegati al raggiungimento di determinati minimi risultati, salvo previsione di ulteriori importi in caso di superamento di specifici obiettivi.

Preliminarmente, va – in parte - respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla società [redacted].

Invero, non possono ritenersi applicabili ai contratti a progetto cessati prima dell'entrata in vigore della novella legislativa (a differenza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, considerata la specifica previsione) i termini di decadenza introdotti dalla legge n. 183 del 2010, non potendosi applicare retroattivamente detti termini; ciò con riguardo al primo contratto stipulato tra la ricorrente e la [redacted] in data 9.9.2009 e cessato a marzo 2010, nei confronti del quale, pertanto, nessuna decadenza è maturata.

Gli altri quattro contratti possono invece ritenersi regolati dal sistema di decadenza introdotto dalla legge n. 183 del 2010; il termine di impugnazione può ritenersi decorrere dall'1.1.2012 per il secondo contratto (cessato il 31.3.2011 e ricadente nella previsione di proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 2, comma 54, della legge n. 10 del 2011; gli ultimi tre contratti dovevano essere impugnati, stragiudizialmente, entro 60 giorni dalla cessazione dei rispettivi contratti (ossia 31.3.2012, 31.3.2013, 19.9.2013 data delle "dimissioni" per giusta causa), mentre per gli altri contratti il *dies a quo* è rappresentato dalla (rispettiva) data di cessazione dei contratti. Considerato che l'impugnazione stragiudiziale è stata effettuata con lettera del 5.8.2013, risulta maturata la decadenza con riguardo al terzo e quarto



contratto (rispettivamente cessati il 31.3.2012 e il 31.3.2013) e non con riguardo al quinto (interrotto dalla collaboratrice con lettera di dimissioni dell'11-19.9.2013).

In linea teorica, pertanto, la parte ricorrente non risulta decaduta dall'impugnazione del primo e del quinto contratto a progetto ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la [REDACTED] o con la [REDACTED].

Tale rilievo appare, peraltro, ininfluenza ai fini del giudizio.

Va, infatti, rilevato che i termini di decadenza previsti dalla legge n. 183 del 2010 sono posti con riguardo ai profili di illegittimità del recesso intervenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato e ai fini della ri-costituzione del rapporto di lavoro. Parte ricorrente non ha domandato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti delle società convenute bensì esclusivamente il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro finalizzata alla condanna al pagamento di differenze retributive. In questo specifico ambito della lite delineato da parte ricorrente, non operano i termini di decadenza richiamati da entrambe le società convenute.

D'altra parte, va, altresì, osservato che parte ricorrente ha ritenuto di interrompere – *ante tempus* - l'ultimo contratto a progetto mediante l'esercizio del potere di recesso, avendo comunicato le proprie "dimissioni" per giusta causa. Conseguentemente, la parte ha manifestato la propria determinazione a non proseguire il rapporto di lavoro con la società [REDACTED] e, dunque, una eventuale domanda di ri-costituzione di un rapporto di lavoro sarebbe infondata.

Deve, pertanto, esaminarsi l'effettiva natura di tutti i contratti a progetto stipulati tra parte ricorrente e la [REDACTED] ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di pagamento di differenze retributive.

Parte ricorrente, invero, invoca la condanna delle società convenute al pagamento delle differenze retributive tra gli importi percepiti come collaboratrice e lo stipendio tabellare percepito da un lavoratore inquadrato nel II livello di cui al CCNL Commercio (in subordine, nel III livello). Per inciso, va rilevato che nulla chiede a titolo di indennità per mancato preavviso (considerato l'onere di allegazione incombente sulle parti che, in assenza di allegazione dei conteggi al corpo del ricorso, imponeva quantomeno la specificazione degli istituti retributivi pretesi).

La disamina dei contratti a progetto e della documentazione (scambio di e-mail tra parte ricorrente e dipendenti della [REDACTED] nonché del dipendente [REDACTED] della [REDACTED]) consente di respingere le domande formulate da parte ricorrente.



La prova testimoniale dedotta dalla parte ricorrente non è stata ritenuta ammissibile né rilevante, consistendo in capitoli di prova in parte non contestati, in parte del tutto generici, in parte ininfluenti al fine del decidere.

Ebbene, va respinta la domanda promossa nei confronti della [REDACTED] essendo emersa la genuinità dell'appalto intercorso per la fornitura di servizi (promozione dei prodotti) tra la stessa e la società [REDACTED].

Invero, va rilevato, da una parte, che sono stati depositati i contratti stipulati tra le due società aventi ad oggetto "l'attività di propaganda dei prodotti distribuiti dalla stessa [REDACTED]" e, dall'altra, che la società [REDACTED] ha un'articolata organizzazione aziendale (peraltro, non messa in dubbio da parte ricorrente) che garantisce l'effettivo svolgimento di attività di impresa.

Deve, pertanto, escludersi che si sia posta in essere una fattispecie di interposizione fittizia di manodopera.

Deve, inoltre, osservarsi che la documentazione prodotta da parte ricorrente appare del tutto insufficiente a configurare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la [REDACTED].

Come apparso pacifico tra le parti, il contratto di lavoro a progetto è stato coordinato prevalentemente da personale dipendente della società [REDACTED], le mail depositate da parte ricorrente indirizzate dal dipendente della [REDACTED] alla ricorrente sono del tutto sporadiche (valutate con riferimento all'arco temporale interessato, ossia una quindicina nell'arco di un anno solare a partire da giugno 2012) ma, soprattutto, non hanno il contenuto, nemmeno embrionale, della pregnante eterodirezione che caratterizza il vincolo di subordinazione, dimostrando esclusivamente l'attività di coordinamento e collaborazione tra l'attività direttamente svolta (tramite i propri agenti di commercio) dalla [REDACTED] e i promoter della [REDACTED] (quale la ricorrente).

Tutte le domande rivolte nei confronti della [REDACTED] vanno pertanto, respinte.

In ordine alla domanda rivolta nei confronti della [REDACTED], lamenta, sostanzialmente, la ricorrente che il programma di lavoro era eccessivamente dettagliato e controllato nella sua specifica e puntuale esecuzione da parte dei dipendenti [REDACTED], mediante un continuo monitoraggio dell'attività (stretta tempistica per l'invio di report o commissioni; continuo contatto con il personale dello staff, meeting formativi obbligatori); che il programma di lavoro coincideva con lo scopo sociale della società (effettuare rilevazioni dati commerciali); che tra i diversi contratti a progetto non vi è stata, di fatto, alcuna interruzione.



Secondo la visura camerale prodotta in giudizio, la società ha per oggetto "1) organizzazione di congressi; 2) organizzazione di eventi musicali e di moda; 3) organizzazione di sfilate; 4) organizzazione di feste a tema; 5) organizzazione riunioni aziendali; 6) organizzazione di viaggi incentive; 7) ricerca sponsor per manifestazioni sportive e in generale; 8) organizzazione di fiere; 9) promozione lancio di prodotti in genere; 10) pubblicità; 11) consulenza alle vendite; 12) caricamento di prodotti a scaffale; 13) procacciare affari per aziende commerciali e industriali; 14) un aumento dei prezzi; 15) censimento della clientela; 16) divulgazione e volantaggio; 17) indagine di mercato; 18) consulenza e operatività di marketing; 19) pubbliche relazioni; 20) assunzione mandati di rappresentanza di aziende industriali e commerciali; 21) affiancamento alle vendite; 22) in store promotion; 23) merchandising; 24) ricerche di mercato; 25) sampling di prodotti; 26) reclutamento hostess e steward."

I contratti a progetto stipulati (seppur nella loro singola peculiarità), premettono tutti che la società "ha deciso di sviluppare un progetto di acquisizione diretta di dati di marketing inerenti vendite consumi di prodotti, di tendenze dei consumi e di collocazione dei prodotti stessi presso i punti vendita presente sul territorio nazionale, con l'inserimento dei suddetti dati in apposito data base personalizzato della società," proseguono rinviando al progetto citato e conferendo alla collaboratrice l'incarico di "rilevare i dati di marketing, collocare i prodotti [redacted] e [redacted], contrattare nuova clientela, distribuire materiale illustrativo presso i punti vendita del canale Ho.re.ca., Sviluppare la visibilità del brand presso i punti di vendita nel canale Ho.re.ca., inserire in apposito data-base personalizzato della società dati di marketing rilevati nei punti vendita, fornire dati rilevati entro il giorno successivo [o due giorni, a seconda dei contratti] a quello della loro acquisizione secondo le procedure di contrazione convenute e utilizzando necessariamente i supporti informatici forniti dalla società". Tutti i contratti a progetto hanno avuto all'incirca durata annuale e prevedevano una zona di competenza; tutti i contratti prevedevano l'erogazione di un importo massimo complessivo lordo collegato al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato nell'allegato ai singoli contratti (ove si prevedeva un minimo mensile di contatti e di proposte commerciali) nonché un premio su base trimestrale nel caso di superamento delle soglie minime.

Ebbene, come è noto, l'art.61, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 richiede, per la valida stipulazione di un contratto a progetto, la realizzazione di "uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso".

Il nutrito dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si è registrato sul significato ed il ruolo strutturale da attribuire al progetto o programma o fase



di lavoro evidenza, indubbiamente, i vistosi margini di ambiguità ed incertezza generati dalla formulazione utilizzata dal legislatore.

In linea generale, deve, peraltro, ritenersi (in linea con la totalità degli interpreti) che la specificità richiesta dalla norma impedisca di configurare una valida collaborazione quando l'attività coincida con l'oggetto sociale della società e sia versata indistintamente nel ciclo dell'ordinaria attività aziendale, senza che ricorra un tratto peculiare del progetto/programma che valga a distinguerlo dall'attività ordinaria o ragioni particolari che abbiano richiesto una deviazione dall'usuale impostazione organizzativa imprenditoriale tesa alla realizzazione dell'oggetto sociale. La collaborazione deve, pertanto, poter essere ricondotta all'interno di un programma o progetto aziendale connotato da specifiche caratteristiche, programma o progetto che non rappresentino, peraltro, la mera scomposizione di fasi, procedimenti, normalmente svolte dall'impresa. Ciò è reso evidente dalla *ratio* perseguita dalla norma (sia impedire l'utilizzo fraudolento delle collaborazioni sia favorire l'aumento del tasso di occupazione mediante criteri di flessibilità e adattabilità alle esigenze aziendali), dalla durata determinata o determinabile della collaborazione (art. 62, comma 1, lett. a), dal fisiologico perseguimento della "realizzazione" del programma o progetto (art. 67, comma 1).

Va rilevato che, proprio in considerazione delle difficoltà interpretative poste dalle disposizioni esaminate, il legislatore ha modificato l'art. 61 del decreto legislativo n. 276 incentrando il contratto a progetto sui seguenti requisiti: uno o più progetti specifici, che siano funzionalmente collegati ad un determinato risultato finale, che non siano la mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, con l'esclusione dell'affidamento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (art. 1, comma 23 della legge n. 92/2012). La valutazione congiunta di tutti questi elementi fa ritenere che il legislatore abbia inteso limitare la collaborazione autonoma, proprio a fini antielusivi della disciplina in materia di lavoro subordinato, solamente ad attività che richiedano un peculiare apporto ideativo ("progetto") e presuppongano specifiche capacità professionali, con esclusione di mere attività innovative delle modalità organizzative e temporali della struttura del committente ("programma"). La novella, comunque, si applica, espressamente, ai contratti a progetto stipulati in data successiva all'entrata in vigore della legge, ossia dal 18.7.2012), ossia, nel caso di specie, all'ultimo contratto a progetto.

Ebbene, va rilevato che nel caso di specie l'attività dedotta in contratto non coincide con l'attività fondamentale (*core business*) della società convenuta, ossia con l'organizzazione di congressi, eventi musicali, sfilate, viaggi, la ricerca di sponsor, la consulenza le vendite, il censimento di informazioni di mercati, la consulenza nel campo del marketing aziendale e, insomma, tutto ciò che attiene alle ricerche di mercato e alla collocazione di prodotti per conto proprio o altrui.



L'attività indicata nell'allegato al contratto è circoscritta alla rilevazione di dati di marketing attinenti alla vendita, al collocamento e al consumo di uno specifico prodotto, attività che presenta, pertanto, una sua particolarità che non consente di ritenere integrato lo scopo sociale perseguito dall'imprenditore.

Insomma, alla luce del progetto esposto in contratto, la ricorrente si è resa disponibile a prestare una delle molteplici attività richieste dall'impresa ai suoi dipendenti per il raggiungimento dello scopo aziendale. Emerge altresì dai contratti la ragione particolare e l'obiettivo specifico perseguito dalla [redacted] e che ha indotto la società a reclutare la ricorrente, ossia il contratto commerciale stipulato con la [redacted] e la fornitura di un flusso di dati continuo sull'andamento della vendita dei prodotti.

Non può, pertanto, ritenersi che il progetto delineato nei contratti coincidesse con l'attività aziendale della [redacted].

Del pari, non può ritenersi che il rapporto di lavoro svolto tra le parti abbia integrato un vincolo di subordinazione.

Deve osservarsi, infatti, che tutti i contratti a progetto non imponevano alla collaboratrice un obbligo specificamente cadenzato di visite o di rilevazione di dati, e che la frequenza dei sopralluoghi nei vari punti vendita ricadeva esclusivamente nell'interesse della collaboratrice in quanto il compenso erogato era strettamente agganciato al numero di contatti/visite e alle proposte commerciali effettuati nell'arco del mese. La collaboratrice stessa, pertanto, assumeva su di sé il rischio di una maldestra programmazione della sua attività (nel caso non fosse riuscita a conseguire i target minimi mensili fissati dalla società).

Non è stato allegato né risulta dai contratti che la collaboratrice dovesse garantire una prestazione quotidiana/settimanale o l'osservanza di specifiche fasce orarie (per i contatti/visite ai punti vendita) o modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che non fossero state già concordate nei contratti (nei quali non prevista alcuna cadenza ai rilevamenti dei dati).

L'e-mail depositate costituiscono insufficienti elementi probatori ai fini della prova del vincolo della subordinazione: ad esempio, con riguardo alla richiesta inoltrata dalla stessa ricorrente con riguardo al recupero della giornata lavorativa del sabato (6.9.2012), la risposta di tenore affermativo ("confermo") ricevuta dalla società ([redacted], dipendente della [redacted]) assume valenza del tutto neutra, potendosi agevolmente intendere che la collaboratrice era libera di determinarsi come più desiderava, in conformità alla sfera di autonomia di cui godeva. Né appaiono determinanti i solleciti inoltrati dalla società a tutti i collaboratori al fine di acquisire i riscontri cartacei dei rilevamenti effettuati nei vari punti vendita, corrispondendo tale obbligo a mero adempimento di obbligazioni assunte dal collaboratore nei contratti a progetto e rappresentando criterio di valutazione per l'erogazione dei compensi.



Com'è noto, infatti, il prestatore di lavoro a progetto gestisce autonomamente la sua attività ma "nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente". Quindi, il prestatore progetto è soggetto al potere di coordinamento del committente, che vale a mettere in evidenza il collegamento funzionale del rapporto con l'organizzazione del committente ed a distinguere il rapporto sia da un contratto di lavoro subordinato (importando per il collaboratore, non un obbligo di rimanere a disposizione, ma solo l'impegno ad eseguire la prestazione, a richiesta del committente, secondo le modalità di tempo di luogo predeterminate nel contratto) sia dal contratto d'opera (nel quale l'autonomia è piena, non subendo il condizionamento del potere di coordinamento). La novità, rispetto all'articolo 409 n. 3 c.p.c., dell'obbligo delle parti di predeterminare per iscritto i contenuti e le forme del potere di coordinamento (art. 62 d.lgs. n. 276), da un canto, consente il rilievo in via immediata (sulla carta) della vera natura del potere (se di mero coordinamento o direttivo); dall'altro, consente di registrare in modo più chiaro gli scostamenti del potere di coordinamento in esercizio dai contenuti e dalle forme pattuite, e rilevare più facilmente in concreto il trasmutare del coordinamento in eterodirezione.

Va inoltre osservato che l'esame della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 276 non consente di escludere che l'opera o il servizio non possa consistere anche in opere o servizi ripetuti nel tempo e collegati da un nesso funzionale, destinati a soddisfare un interesse durevole del committente, seppur contenuto nei limiti di realizzazione del progetto. Non può ritenersi, insomma, la temporaneità quale elemento caratteristico delle collaborazioni a progetto; semmai, essendo la prestazione del collaboratore in funzione del perseguimento di un risultato, l'attività richiesta sarà ontologicamente collegata ad un particolare momento della sfera organizzativa/produttiva del committente.

La novella legislativa del luglio 2012 (art. 1, comma 23, della legge n. 92 del 2012) non modifica la valutazione concernente il quinto contratto a progetto stipulato tra le parti (nel maggio 2013, ossia nella vigenza, per l'appunto, della modifica legislativa), potendosi sempre rinvenire nel testo negoziale un progetto specifico (raccolta dati, analisi dei dati, attività promozionale), funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale (l'acquisizione di un numero determinato di contatti e di proposte commerciali concernenti i prodotti [redacted] su base mensile e trimestrale), che non appare quale mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, con l'esclusione dell'affidamento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Con riguardo a questo ultimo profilo, va notato che la prestazione lavorativa della ricorrente integrante il progetto da perseguire non consisteva esclusivamente nella rilevazione dei dati (che potrebbe assumere le caratteristiche di compiti ripetitivo e scarsamente qualificato) bensì in ulteriore attività, professionalmente più impegnativa e creativa, consistente nell'analisi



delle "opportunità di sviluppo all'interno dei punti vendita", nella verifica della "corretta applicazione degli accordi commerciali", nella proposta di "inserimento di nuovi prodotti" e nell'illustrazione di eventuali azioni commerciali locali e promozioni specifiche in ambito nazionale (cfr. art 2 del contratto individuale).

Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va respinto.

Le domande riconvenzionali avanzate dalla società [redacted] vanno respinte.

Invero, parte ricorrente ha dimostrato di aver restituito gli importi delle sanzioni elevate a suo carico per violazione al codice della strada tramite trattenute rateali sui compensi percepiti. Inoltre, del tutto generica appare la violazione, invocata dalla società, dell'obbligo della collaboratrice di recarsi personalmente presso i punti vendita a fronte delle diverse modalità refluite nei contratti (nei quali i "contatti" appaiono fungibili alle "visite" ovvero è prevista l'erogazione dei compensi solamente in considerazione del numero dei "contatti") e della mancata specificazione dell'arco temporale del presunto inesatto adempimento.

Ultronea appare, inoltre, la disamina, a fronte del rigetto della domanda attorea, della domanda riconvenzionale di manleva avanzata dalla società [redacted]

Considerata la parziale reciproca soccombenza ricorrono giusti motivi per compensare per 1/4 le spese di lite fra parte ricorrente e la società [redacted]

Parte ricorrente va, pertanto, condannata a rimborsare alla [redacted] i restanti 3/4 delle spese di lite, liquidati – tenuto conto dei criteri dettati dal d.m. n. 55 del 2014 – in € 5.061,00 di cui € 660,00 per spese generali, oltre IVA e CPA.

Parte ricorrente va, inoltre, condannata a rimborsare le spese di lite alla società [redacted], spese liquidate in complessivi € 6.748,00 di cui € 880,00 per spese generali, oltre IVA e CPA.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, RESPINGE il ricorso.

Compensa per 1/4 le spese di lite fra parte ricorrente e la società [redacted] e condanna parte ricorrente a rimborsare alla [redacted] i restanti 3/4,



liquidati in € 5.061,00 di cui € 660,00 per spese generali, oltre IVA e CPA.  
Condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alla società [REDACTED]  
[REDACTED], liquidate in complessivi € 6.748,00 di cui € 880,00 per spese generali,  
oltre IVA e CPA.

Roma, 2 [REDACTED]

Il Giudice  
(Dott.ssa [REDACTED])

